



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA



Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute nei Luoghi di Lavoro

(emanato con D.R. n. 347 del 25 marzo 2014)

Riferimenti normativi: D.M. 363/98 - D.Lgs. 81/08 - D.Lgs 106/09



Indice

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Principi generali e campo di applicazione	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro	6
Art. 4 – Amministrazione Universitaria	7
Art. 5 - Unità Produttive (UP)	7
Art. 6 – Compiti dei Responsabili delle Unità Produttive (Dirigenti)	8
Art. 7 – Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL)	11
Art. 8 – Responsabile dell'attività didattica in aula (RAD)	12
Art. 9 – Personale con funzioni di Preposto	13
Art. 10 – Addetti Antincendio ed al Pronto Soccorso	14
Art. 11 – Lavoratori	14
Art. 12 – Studenti	16
Art. 13 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	16
Art. 14 – Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)	17
Art. 15 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	17
Art. 16 – Medico Competente (MC)	18
Art. 17 – Esperto Qualificato in Radioprotezione (EQ)	18
Art. 18 – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	19
Art. 19 – Deleghe	20
Art. 20 – Convenzioni	20
Art. 21 – Norme finali	20



Art. 1 - Principi generali e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento e la sua articolazione si ispirano a principi di:
 - a) chiarezza delle prerogative di ciascuno in termini di responsabilità e autonomia nell'ambito del "Sistema Sicurezza" di Ateneo;
 - b) trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso; definizione di un sistema di ruoli e funzioni che limiti conflittualità e ambiguità nell'esercizio degli stessi.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di ricerca, di didattica, di assistenza e diagnosi e di servizio, svolte presso l'Università di Chieti e Pescara, nonché ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali di Ateneo.
3. Per l'applicazione del presente Regolamento, sono considerati luoghi di lavoro i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività didattiche, di ricerca, di trasferimento di conoscenze o tecnologie, di assistenza e diagnosi e dei servizi tecnico amministrativi, comprese quelle al di fuori delle aree edificate dell'Università, quali ad esempio siti per campagne archeologiche, geologiche, marittime, vegetali e di rilevamento ambientale, architettonico, ingegneristico, urbanistico.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività diagnostiche e assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private.
5. Per le attività di cui al precedente comma, l'applicazione e il coordinamento delle norme di prevenzione verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture o aziende sanitarie.
6. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università di Chieti e Pescara presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso l'Università, nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D. Lgs. 81/2008, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato Decreto Legislativo, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e l'Università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, si intendono per:



a) Datore di lavoro

“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa” (art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08);

“il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore” (art. 2, comma 1, D.M. n.363/98);

b) Dirigente

“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/08);

c) Preposto

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08);

d) Lavoratore

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari. Al lavoratore così definito è equiparato ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione ... ” (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/08);

“oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando



frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione" (art. 2, comma 4, D.M. n. 363/98);

e) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08);

f) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

"persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, facente parte del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi" (art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/08);

g) Unità Produttive o Strutture

"stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotato di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08);

"si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di Ateneo (art. 2, comma 2, D.M. n. 363/98);

h) Laboratori

"sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria" (art. 3, comma 3, D.M. n. 363/98);

i) Responsabile delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL)

"il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio" (art. 2, comma 5, D.M. n.363/98);

l) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)



“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.

Art. 3 - Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

1. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, svolge le funzioni di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs 81/08 (art. 2) e del D.M. 363/98 (art. 2).
2. Al Rettore, in quanto datore di lavoro, spettano gli obblighi non delegabili di cui al D.Lgs. 81/08 (art. 17), ovvero:
 - a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 28);
 - b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Spettano inoltre al datore di lavoro:

- c) la designazione degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e di altre figure professionali che si rendono necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge su proposta del RSPP o, comunque, in accordo con lo stesso;
 - d) la designazione del Medico Competente (MC) per i servizi di sorveglianza sanitaria;
 - e) la designazione degli altri addetti al servizio di sorveglianza sanitaria che si rendono necessarie per l'adempimento degli obblighi di legge su proposta del MC o, comunque, in accordo con lo stesso.
3. Il Rettore, in quanto datore di lavoro, adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici dell'Amministrazione Centrale e del SPP, e in particolare procede:
 - a) alla valutazione del rischio per tutte le attività con la collaborazione del RSPP e del SPP, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione presso enti esterni. Per quanto riguarda le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al Rettore, al RSPP, al SPP, al Responsabile di Unità Produttiva (RUP) e al Responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio (RDRL);
 - b) alla elaborazione del DVR e del suo aggiornamento con la collaborazione del RSPP, del SPP, del MC, dei RUP e dei RDRL e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - c) alla elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) relativi ad attività svolte presso le strutture universitarie nell'ambito di appalti, convenzioni, contratti, etc. con enti esterni approvati dall'Amministrazione Universitaria con la collaborazione del RSPP e degli Uffici dell'Amministrazione universitaria;
 - d) allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate;

- e) ad assicurare il buon funzionamento del SPP e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- f) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui al D.Lgs. 81/08 (art. 15), tenendo conto delle risultanze del DVR e della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4 - Amministrazione Universitaria

1. Il Direttore Generale (DG), responsabile dell'amministrazione di Ateneo, esplica l'attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento di tutti gli Uffici dell'Amministrazione Universitaria.
2. Tutte le strutture dell'amministrazione centrale collaborano all'espletamento delle attività relative alla sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, ognuna per le proprie competenze.
3. Ai fini del presente Regolamento le competenze degli Uffici dell'Amministrazione Universitaria sono così specificate:
 - a) Settore Protezione e Prevenzione (Area Tecnica): coordinamento delle squadre antincendio e di primo soccorso; progettazione, in collaborazione con l'SPP e il MC, e attivazione, di concerto con l'Area del Personale, della formazione/informazione in materia di sicurezza; gestione in uno con il MC degli elenchi relativi al personale esposto a rischio specifico da sottoporre a sorveglianza sanitaria; gestione infortuni e tenuta del registro infortuni INAIL; adempimenti relativi al conseguimento ed all'aggiornamento della certificazione prevenzione incendi, in collaborazione con i Settori Progettazione e Commesse Edilizie ed il SPP; collaborazione con tutte le attività e funzioni del SPP;
 - b) Settore Progettazione (Area Tecnica): adempimenti relativi al conseguimento della certificazione di agibilità e conformità degli edifici; adempimenti relativi alla destinazione d'uso dei locali; adempimenti relativi al conseguimento ed all'aggiornamento della certificazione prevenzione incendi; barriere architettoniche; progettazione edilizia ed ergonomica; attuazione delle misure e delle opere contenute nel piano di miglioramento dei DVR, in collaborazione con il Settore Commesse Edilizie; planimetrie delle vie di fuga, in collaborazione con il Settore Protezione e Prevenzione e SPP;
 - c) Settore Commesse Edilizie: (Area Tecnica): manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture; manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; attuazione delle misure e delle opere contenute nel piano di miglioramento dei DVR, in collaborazione con il Settore Progettazione.

Art. 5 - Unità Produttive (UP)

1. All'interno dell'Università di Chieti e Pescara le UP, così come descritte ai sensi del D.M. 363/98 (art. 2, comma 2) e del D.Lgs. 81/08 (art. 2, comma 1, lettera t), sono individuate nelle strutture

dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale definite dallo Statuto di Ateneo: Aree e Settori amministrativi e tecnici delle sedi universitarie di Chieti e Pescara e di quelle dislocate nelle province dell'Abruzzo, Dipartimenti, Scuole ed altre strutture considerate nello Statuto di Ateneo.

2. Qualora due o più UP, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza ed il pronto soccorso, possono perseguire un modello unificato di gestione adottando un apposito protocollo d'intesa ed individuando tra i Responsabili delle varie UP coinvolte un Coordinatore dei Responsabili delle UP cui viene attribuita la competenza per il coordinamento complessivo di tutte le attività inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale protocollo viene formalizzato con provvedimento sottoscritto dai Responsabili delle UP coinvolte, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e comunicato al Rettore. La gestione comune prevede che le responsabilità in materia di sicurezza rimangano in capo a ciascun Responsabile dell'UP.
3. Le attività di nuova istituzione debbono essere preventivamente comunicate al Rettore al fine di conformarsi agli obblighi di legge e predisporre quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro per la necessaria valutazione dei rischi.
4. Tutti i luoghi di lavoro, di studio e di ricerca dovranno avere una destinazione d'uso precisa e inequivocabile che dovrà essere costantemente aggiornata. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere tempestivamente informato dai singoli Dirigenti o, qualora non presente, dai Responsabili dei Settori, sui cambiamenti di destinazione di locali ed immobili per le necessarie modifiche da apportare al Documento di Valutazione dei Rischi.
5. Nel caso di insediamenti di nuovi immobili il progetto dovrà contenere le indicazioni circa la destinazione d'uso dei locali, preliminarmente all'assegnazione dei locali stessi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Rettore, che dovranno essere comunicate al Servizio di Prevenzione e Protezione per le valutazioni di competenza.

Art. 6 - Compiti dei Responsabili delle Unità Produttive (Dirigenti)

1. I Responsabili delle Unità Produttive (individuati come **Dirigenti**, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. d), D.Lgs. n.81/08) sono:
 - i Direttori dei Dipartimenti;
 - il Direttore della Scuola Superiore "Gabriele d'Annunzio"
 - il Direttore Museo di Ateneo



- il Direttore Centro Linguistico di Ateneo
- il Direttore del Sistema Bibliotecario di Ateneo
- il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale
- ed il Direttore di ogni altro centro riconosciuto ai sensi dello Statuto.

2. I Dirigenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e a quanto indicato nel presente articolo e nella normativa di esecuzione emanata dal Rettore.
3. I Dirigenti sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della unità, devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella loro sistemazione nei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Essi partecipano e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione e informazione organizzate dal Direttore Generale.
4. I Dirigenti si raccordano con il SPP e con il Settore della Prevenzione e Protezione in merito a problemi di tipo tecnico operativo relativi alla sicurezza delle strutture e delle persone e all'uso corretto degli spazi, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute direttamente in loco. Inoltre si coordinano con il SPP per quanto attiene la formazione riguardante la sicurezza all'interno della Struttura. Devono inoltre accertare che vengano fornite al personale le seguenti informazioni (D. Lgs. 81/08, artt. 36 e 37) che riguardano:
 - a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
 - b) misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - c) norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
 - d) nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
 - e) nominativi delle squadre degli addetti all'emergenza operanti nella UP;
 - f) iniziative locali di sensibilizzazione e informazione sulla materia della sicurezza.
5. Ai Dirigenti sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) collaborare all'elaborazione ed all'aggiornamento del DVR fornendo al Rettore, al SPP ed al MC tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi;
 - b) acquisire il parere del SPP in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento o modifica strutturale, affinché venga aggiornato il DVR e vengano aggiornati tutti i documenti relativi alle certificazioni ed agli elaborati tecnici la cui conservazione ed aggiornamento viene curata dall'Area Tecnica;
 - c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione indicate dal SSP prima dell'avvio delle attività a rischio;
 - d) collaborare con i lavoratori incaricati della lotta antincendio e della gestione delle emergenze ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, adottando il Piano di Emergenza fornito dal SSP;

- e) redigere e mantenere aggiornato l'organigramma relativo alle figure della sicurezza;
- f) adempiere, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi, a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 (art. 26);
- g) individuare, di concerto con i RDRL, per quanto di competenza, i soggetti esposti ai rischi, secondo le modalità definite dal MC;
- h) collaborare con il MC al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria poste in essere da quest'ultimo;
- i) collaborare con l'Esperto Qualificato (EQ) per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D. Lgs. 230/95 s.m.i. qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo; in particolare, collaborare alla realizzazione dei progetti di radioprotezione nei locali in cui la pratica radiologica verrà messa in atto; gestire, per la parte di propria competenza, le pratiche amministrative relative alle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente; definire le attività che i singoli lavoratori svolgeranno in relazione alla pratica radiologica; collaborare alla definizione delle Norme di Radioprotezione da mettere in atto nelle aree interessate da rischio radiologico;
- j) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- k) verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal SPP, dal Settore della Prevenzione e Protezione o dal Rettore/Direttore Generale vengano eseguiti;
- l) informare e formare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e circa le relative misure di prevenzione adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi di prevenzione da parte dei lavoratori;
- m) provvedere al coordinamento in sicurezza delle attività come previsto del D.Lgs. 81/08 (art. 26) relativo ai contratti d'appalto e d'opera;
- n) richiedere, ove previsto dalla norma, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per apparecchiature, prodotti etc. (ad es. macchine radiogene, gas tossici);
- o) segnalare al datore di lavoro, al SPP ed al MC gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano infortunati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
- p) curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e ad agenti biologici;
- q) segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori e gli equiparati.

6. In capo al Rettore, al SPP ed al MC permane l'obbligo di vigilanza.

7. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i Dirigenti, in collaborazione con il SPP, possono:

- a) emanare disposizioni specifiche nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca;
- b) diffidare o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente.

8. I Dirigenti, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, si avvalgono della consulenza del SPP, del MC, del EQ e del Settore di Prevenzione e Protezione.

9. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza, il nuovo Dirigente subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

Art. 7 - Responsabili dell'Attività Didattica e di Ricerca in Laboratorio (RADRL)

1. Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, di seguito per brevità denominato "RADRL", è individuato in:
 - colui che individualmente o come coordinatore di gruppo svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio, a norma dell'art. 2, comma 5, del D.M. n.363/98;
 - il Docente titolare dell'insegnamento, il quale svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio a norma dell'art. 2, comma 5, del D.M. n.363/98;
 - il Docente relatore della tesi, ovvero correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna, che prevede attività didattica o di ricerca in laboratorio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del D.M. n.363/98.
2. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi, il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della propria attività e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Datore di Lavoro, con il Dirigente Responsabile della Struttura, con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.M. 363/98.
3. Ferme restando le attribuzioni di legge del Datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, il RADRL, con riferimento alla propria attività e nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve inoltre:
 - a) identificare, prima di iniziare nuove attività ovvero in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e, in ogni caso, con cadenza annuale, tutti i soggetti esposti a rischio, dandone comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) provvedere, direttamente o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di lavoro;
 - c) informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato.
4. In particolare, il RADRL, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- a) attivarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.a), del D.M. 363/98, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
 - b) attivarsi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.b), del D.M. 363/98, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché sia aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), e 28, D.Lgs n.81/08, fornendo al Servizio di prevenzione e Protezione tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
 - c) elaborare, consultando se necessario il Servizio di Prevenzione e Protezione, le eventuali procedure operative per gli aspetti di sicurezza connessi con le attività a rischio;
 - d) adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.c), del D.M. 363/98;
 - e) informare e formare tutti i collaboratori e gli studenti sulle corrette procedure da adottare;
 - f) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, comprese quelle emanate dalla Struttura a cui la singola attività di ricerca in laboratorio afferisce, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.d), del D.M. 363/98;
 - g) adottare le misure di prevenzione e protezione previste dalle lettere c), d), e), f), h), i), l), m), p), t) e z) dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08;
 - h) vigilare sull'osservanza e sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dei propri collaboratori e di tutti gli operatori, con particolare attenzione nei confronti degli studenti;
 - i) frequentare i corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro organizzati dal Datore di lavoro, in relazione alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.e), del D.M. 363/98.
 - j) attuare tutte le disposizioni di cui all'art. 9 del D.M. n.363/98, per le ipotesi di progettazione e impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o altri mezzi tecnici realizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio di cui egli è responsabile, nonché in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici fisici o biologici realizzati nelle predette attività.
5. I Responsabili della attività, nell'ambito delle proprie funzioni, debbono coordinarsi con il Dirigente Responsabile di Struttura e possono richiedere al SPP il necessario supporto tecnico per le attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime.

Art. 8 - Responsabile dell'attività didattica in aula (RAD)

1. Per Responsabile dell'attività didattica in aula (RAD) si intende il docente nel momento in cui svolge attività didattica in un'aula dell'Ateneo.



2. Il RAD deve ricevere adeguate informazioni sulle capienze delle aule e sulle procedure di emergenza degli edifici in cui svolge la propria attività di docenza. In particolare ad esso compete di:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite;
 - b) verificare che le capienze delle aule non vengano superate;
 - c) verificare che, in caso di evacuazione, l'aula venga abbandonata con ordine e di accompagnare gli studenti nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
 - d) dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con le squadre di emergenza;
 - e) segnalare tempestivamente al Dirigente, al SPP e al Rettore eventuali condizioni di pericolo che si verifichino durante le lezioni o delle quali venga a conoscenza.

3. I Presidenti dei Corsi di Studio ed i Direttori dei Corsi di perfezionamento e specializzazione si devono attivare nei confronti dei RAD e devono vigilare affinché questi ultimi forniscano, anche nei singoli insegnamenti, le istruzioni necessarie a garantire la corretta formazione ed informazione degli studenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 9 - Personale con funzioni di Preposto

1. Il personale con funzioni di Preposto è individuato tra tutti i lavoratori che, per la loro attività lavorativa, sono incaricati di sovrintendere ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sul personale assumendo responsabilità decisionale (ad esempio: responsabili di settore, responsabili di servizio, responsabili di unità operativa, responsabile gestionale o segretario amministrativo, responsabile tecnico di laboratorio, ecc.). Il personale con funzioni di Preposto risponde del suo operato ai soggetti che hanno funzione di direzione.
2. Al personale con funzioni di preposto compete di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività e sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte del personale e in particolare egli deve:
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - f) portare a conoscenza del personale le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal SSP o dal Settore della Prevenzione e Protezione;
 - g) segnalare tempestivamente al Dirigente ed al SPP sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione collettiva o individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - h) collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri operativi interni;
 - i) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08
3. Il personale con funzioni di Preposto e i RADRL che svolgono le loro funzioni nella medesima struttura devono collaborare e coordinarsi avendo entrambi come unico scopo la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare essi condivideranno la stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso.

Art. 10 - Addetti Antincendio ed al Pronto Soccorso

1. Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono designati dal Direttore Generale previa consultazione con i Dirigenti.
2. Il lavoratore designato per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenza e del pronto soccorso, non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, convalidato dal Dirigente e/o dal Medico Competente; è obbligato a seguire i corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico.
3. Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza come stabilito nel Piano di Emergenza.
4. Gli Addetti Antincendio e al Pronto Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, sentito il MC, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Art. 11 - Lavoratori

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:

- a) i docenti e i ricercatori;
 - b) il personale tecnico amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici, lettori di scambio e lettori a contratto);
 - c) il personale inquadrato in ruoli professionali ad esaurimento;
 - d) il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
 - e) gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo ed esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi;
 - f) i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile;
 - g) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università di Chieti e Pescara, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.
2. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti i lavoratori operanti presso l'Ateneo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 (art. 20) e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare essi:
- a) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai Dirigenti, ai RDRL ed ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - b) osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) segnalano immediatamente al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli dandone notizia al Dirigente o al Preposto ed al SPP;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;



- f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
 - h) partecipano ai programmi di formazione e addestramento.
4. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle leggi penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le norme vigenti, comprese quelle interne di Ateneo.

Art. 12 - Studenti

1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti gli studenti devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
 - b) seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio e Pronto Soccorso in caso di emergenza;
 - c) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - d) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo, così come descritti all'art. 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 13 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

1. I RLS nell'Università di Chieti e Pescara sono designati fra tutto il personale (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) e rimangono in carica fino a diversa designazione.
2. Le modalità di designazione sono fissate dall'Accordo definito in sede di contrattazione collettiva nazionale decentrata.
3. Ai RLS competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dal D.Lgs. 81/08 (art. 50), nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata.



Art. 14 - Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

1. Al SPP spettano i compiti assegnati dal D.Lgs. 81/08 (art. 33) e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare:
 - a) individuare i fattori di rischio;
 - b) valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - c) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individuare i dispositivi di protezione individuale;
 - d) elaborare, in collaborazione con i Dirigenti e/o i RDRL le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Università di Chieti e Pescara;
 - e) proporre, in collaborazione con il Settore della Protezione e Prevenzione, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) partecipare alle Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 - g) fornire supporto consultivo al datore di lavoro, nonché ai Dirigenti e ai RDRL.
2. Il Servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di UP, come individuate dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il SPP, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale della collaborazione del Settore Protezione e Prevenzione, nonché dei RDRL e dei Preposti di cui è il punto di riferimento e di raccordo.
4. I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, comma 1, lettera b).
2. Il RSPP assicura, provvede e coordina lo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in capo al SPP nel presente Regolamento (art. 13). Egli inoltre:
 - a) provvede alla redazione, aggiornamento e firma del DVR per le strutture dell'Ateneo;
 - b) provvede alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in collaborazione col datore di lavoro;
 - c) contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali d'Ateneo e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;

- d) assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni ed interni e le principali figure della sicurezza;
- e) assicura la propria consulenza alle diverse figure operative dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- f) organizza la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 35).
- g) esprime pareri in merito ai protocolli tra le UP in merito alla gestione della sicurezza (art. 4 comma 2 del presente Regolamento).

4. Il RSPP può proporre al Rettore di emanare norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Art. 16 - Medico Competente (MC)

1. Il MC assolve alle funzioni di cui al D.Lgs. 81/08 (artt. 39, 40, 41). In particolare:
- collabora con il datore di lavoro e il SPP alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - istruisce, aggiorna e custodisce, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio;
 - comunica agli RLS, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed illustra il significato dei suddetti risultati;
 - partecipa con il SPP alla visita periodica degli ambienti di lavoro;
 - collabora alle attività di formazione ed informazione del personale;
- Il MC può assolvere anche alle funzioni di Medico autorizzato di cui al D.Lgs. n.230/95 (art. 83).

2. Nel caso di nomina di più MC, il Datore di Lavoro può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.

Art. 17 - Esperto Qualificato in Radioprotezione (EQ)

1. L'EQ è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e succ. modifiche e integrazioni).
2. I compiti dell'EQ sono definiti nel citato D.Lgs.230/95 e s.m.i (art. 79). In particolare:
- definizione del progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive;
 - individuazione e classificazione delle "zone controllate e sorvegliate";
 - classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni;
 - valutazioni delle dosi individuali;
 - controlli periodici delle sorgenti di radiazioni; nonché quant'altro definito dalla normativa vigente.

Art. 18 - Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

1. Gli Addetti che prestano la loro attività presso il Servizio di Prevenzione e Protezione, sono denominati, come previsto dal D.Lgs. 81/08, Addetti al Servizio, e sono in possesso dei requisiti previsti nell'art.32 comma 2 del D.Lgs. 81/08.
2. Gli ASPP sono designati dal Datore di Lavoro su indicazione del Responsabile del Servizio.
3. Gli ASPP, che vengono individuati all'interno dell'organico dell'Ateneo, dovranno avere una adeguata preparazione specialistica nei vari settori della prevenzione dei rischi della salute e dovranno seguire i corsi di formazioni richiamati all'interno del D.Lgs. 81/08.
4. Gli ASPP, coordinati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in attuazione delle direttive impartite dal Rettore, collaborano con i Dirigenti, i RADRL nell'espletamento di quanto segue: :
 - a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per
 - b) la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione universitaria;
 - c) elaborazione, per quanto di competenza, di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi e dei sistemi di
 - d) controllo di tali misure;
 - e) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - f) un'adeguata informazione ai lavoratori su:
 - i. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'Università in generale;
 - ii. le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
 - iii. le normative di sicurezza e le disposizioni dell'Amministrazione in materia;
 - iv. i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica, in collaborazione con il RADRL;
 - v. le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
 - vi. il Sistema di Prevenzione dell'Università.
5. E' compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione:
 - a) collaborare alla predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, qualora delegati dal Responsabile del Servizio.
6. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni espletate.



Art. 19 - Deleghe

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il Rettore può delegare ad altri soggetti l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 16).
2. Il conferimento della delega deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicato ai RLS.
3. La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata capacità e competenza cui dovranno essere attribuiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico-finanziari necessari all'adempimento delle funzioni delegate.

Art. 20 - Convenzioni

1. Per garantire i lavoratori dell'Università di Chieti e Pescara che prestano la propria opera presso enti esterni, comprese le attività di stage, tirocinio e formazione, in tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 sono individuati di intesa tra tali enti e l'Università di Chieti e Pescara attraverso accordi specifici da attuare prima dell'inizio delle attività convenzionate.
2. Il personale delle strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle norme dettate dai Responsabili degli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. Qualora i Responsabili degli Enti ospitanti non rispettino la convenzione, ovvero i lavoratori delle strutture universitarie ospitate ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la sicurezza e la salute, i Dirigenti sono tenuti a darne comunicazione al Rettore.
4. Gli Enti ospitati presso l'Università di Chieti e Pescara debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni.

Art. 21 - Norme finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse devono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.



2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, ma comunque normato dalla vigente legislazione, si rimanda direttamente alla medesima, in particolare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Ulteriori specifiche disposizioni interne, attuative in materia, devono essere in sintonia con quanto disposto dal presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.